

IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Usi & Consumi

# Fisco, come cambia processo tributario. Mediazione anche sugli atti di Equitalia

di Leda Rita Corrado | 5 novembre 2015



*Dal prossimo anno i contribuenti potranno stare in giudizio da soli nelle liti con le Entrate di valore inferiore a 3mila euro. Anche i dipendenti dei Caf entreranno poi nell'elenco dei possibili difensori. Se l'amministrazione finanziaria non risponde al cittadino che ha presentato un interpello, il silenzio equivarrà ad assenso*

Il governo Renzi sta modificando la disciplina del **processo tributario**. Le nuove norme, salvo eccezioni, entreranno in vigore il prossimo anno. I cambiamenti più rilevanti per i contribuenti sono quelli che riguardano l'assistenza tecnica nelle liti. Resta la possibilità di **difendersi da soli** in quelle che vedono in ballo cifre inferiori ai 3mila euro, ma cambia l'elenco dei difensori abilitati, in cui entrano i dipendenti dei **Centri di assistenza fiscale**.

Il funzionamento del processo tributario è fondamentale per l'Erario. Lo dimostrano i numeri forniti dal Tesoro sul 2014: il valore dei ricorsi di primo grado ammonta a oltre 17 miliardi di euro. La macchina giudiziaria è però appesantita: se le liti pendenti sono 573.522, le nuove raggiungono quota 242.044. Già queste cifre possono apparire impressionanti. Ma ciò che è davvero allarmante è il peso delle controversie per importi inferiori a 20mila euro: 240mila nuove liti a fronte di un controvalore di **500 milioni di euro**. Il governo Renzi interviene agendo su due fronti. Da un lato sono incentivati alcuni strumenti che consentono di prevenire le liti (**gliinterpelli**), mentre la **mediazione** viene estesa agli atti di **Equitalia** e dei Comuni. Dall'altro le **liti**

**pretestuose** sono fortemente penalizzate con la condanna al risarcimento del danno processuale a carico della parte – non solo il contribuente, ma anche Equitalia e l'**Agenzia delle Entrate**– che intraprenda un giudizio che sa essere perdente. Nel tentativo di velocizzare la macchina giudiziaria, viene poi ampliato l'uso della **posta elettronica certificata** (pec) per comunicazioni e notificazioni.

**Quando è indispensabile pagare un difensore?** – Come per il passato l'assistenza tecnica non sarà necessaria per le **liti bagatellari**, vale a dire per le controversie relative a piccoli importi. Ciò che cambierà sarà soltanto il valore della lite che consentirà al contribuente di stare in giudizio da solo: l'importo sarà innalzato da 2.582 euro a **3.000 euro**. Al di sopra di quella cifra sarà invece confermato l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un **difensore abilitato**. Il decreto delegato amplia però l'elenco dei professionisti che possono svolgere questo ruolo. La principale novità sarà la possibilità per i **dipendenti dei Caf** di difendere i propri assistiti, ad esempio qualora sia contestata la detraibilità di un onere indicato nella dichiarazione dei redditi compilata e trasmessa dal Caf. Tutte le controversie tributarie potranno essere trattate da avvocati, dottori **commercialisti, consulenti** del lavoro. **Ingegneri, architetti, geometri, periti** industriali, dottori **agronomi** e forestali, agrotecnici e periti agrari potranno trattare esclusivamente controversie riguardanti la materia catastale, mentre le controversie relative ai tributi doganali potranno essere trattate anche dagli **spedizionieri** doganali.

**Chi perde paga le spese di giudizio. Vale anche per Equitalia** – Il decreto delegato rafforzerà il principio secondo cui le spese di giudizio “seguono la soccombenza”: fuori dal burocratese significa che chi **perderà** la partita **pagherà** anche le spese dell'avversario (**l'onorario** del difensore, comprensivo di spese generali, contributi previdenziali e Iva) e dell'intero gioco (il **contributo unificato**, vale a dire il tributo dovuto per l'accesso al servizio giustizia). Le spese di giudizio potranno essere compensate (per intero o solo in parte) soltanto in due ipotesi, vale a dire in caso di soccombenza reciproca e qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in sentenza. Mettendo un punto fermo su una questione ancora dibattuta, il decreto delegato stabilisce poi che, in aggiunta a queste spese, chi perde potrà essere condannato al risarcimento dei **danni** se risulterà che abbia agito o

resistito in giudizio con **malafede** o **colpa grave** (la cosiddetta responsabilità aggravata per lite temeraria). Ciò vuol dire che l'Agazia delle Entrate e **Equitalia** potranno essere condannate a risarcire il contribuente qualora non abbiano **ritirato** in autotutela un atto manifestamente viziato, e, simmetricamente, il contribuente subirà la stessa sorte nel caso in cui abbia depositato un ricorso pretestuoso.

**Per evitare il processo ci sono reclamo e mediazione** – Per incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie fiscali oggi si prevede che il processo sia preceduto dalla cosiddetta “**mediazione**”, un procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione finanziaria valuta nuovamente la legittimità dell'atto impugnato dal contribuente. La mediazione deve essere tentata per le controversie di valore fino a 20.000 euro, relative agli atti emessi dalla sola Agenzia delle Entrate.

Il decreto delegato estenderà l'ambito di operatività dell'istituto agli agenti della riscossione e a tutti gli enti impositori: il fine dichiarato è di ridurre drasticamente il contenzioso con **Equitalia** e con gli enti locali, come già avvenuto per l'Agazia delle Entrate. Non saranno reclamabili né le controversie riguardanti il **recupero degli aiuti di Stato**, né le controversie di **valore indeterminabile**, a eccezione di quelle in materia catastale (classamento, rendite ecc.).

La mediazione assicurerà al contribuente la riduzione al 35% delle sanzioni amministrative, mentre non si applicheranno sanzioni e **interessi** sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Qualora la controversia abbia a oggetto un **atto impositivo** o esattoriale, la mediazione si perfezionerà con il versamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute o della prima rata. Invece nel caso in cui la controversia riguardi un rimborso sarà necessaria la sottoscrizione dell'accordo indicante somme dovute, termini e modalità di pagamento. L'accordo costituirà titolo per avviare un **procedimento d'ingiunzione** contro l'ente creditore: in buona sostanza il contribuente potrà rivolgersi al giudice ordinario perché ordini all'ente creditore di pagare quanto concordato.

**Interpelli: uno, nessuno e centomila** – Oltre che sulla mediazione, il decreto delegato interverrà anche sull'**interpello**, uno strumento che garantisce al contribuente il **supporto** dell'amministrazione finanziaria nell'individuazione delle scelte fiscali corrette. L'interpello è una domanda che il

contribuente rivolge agli uffici prima di attuare una certa attività. Il decreto delegato ne disciplinerà quattro tipologie: 1) l'interpello **ordinario**, sulla interpretazione delle disposizioni fiscali (qual è la regola?) o sulla qualificazione di un caso concreto (la regola vale nel mio caso?); 2) l'interpello **probatorio**, sulla sussistenza delle condizioni per l'adozione di un certo regime tributario (nel mio caso ricorrono i presupposti per una certa agevolazione?); 3) l'interpello **anti abuso**, sulla **elusività** delle operazioni realizzate (la riorganizzazione societaria in atto costituisce abuso del diritto?); 4) l'interpello **disapplicativo**, obbligatorio per beneficiare di **deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta** o altre agevolazioni che la legge limita per prevenire abusi. L'amministrazione finanziaria dovrà rispondere al contribuente per iscritto entro 90 o 120 giorni, mentre il suo silenzio equivarrà ad **assenso**. La risposta vincolerà l'ufficio perché sarà nullo qualsiasi atto a essa difforme.

**Meno carta, più Pec** – Il decreto delegato amplierà l'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. L'indirizzo Pec del difensore (o del contribuente, se sta in giudizio personalmente) dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Qualora manchi o il messaggio non sia consegnato per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante **deposito nella segreteria** del giudice. Gli atti saranno notificati tra le parti e depositati presso il giudice per via telematica.